



Acqua Bucaro[®]
Gestione Risorse Idriche Potabili

**CONTRATTO DI FORNITURA
ACQUA POTABILE
DITTA BUCARO**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA USO IDRO-POTABILE PER UTENZE EXTRAURBANE

L'anno _____ il giorno _____ alle ore _____ nei locali della Ditta Bucaro Giuseppe & C. s.r.l.
si stipula quanto segue:

Tra

La Società BUCARO GIUSEPPE & C. S.R.L., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Altavilla Milicia (PA), Via Oberdan n. 16, P.IVA: 00837210822, tel./fax: 091/951101 Numero Verde 800590726 PEC : bucarog@legalmail.it, indirizzo e-mail: info@acquabucaro.it, in seguito denominato Gestore

Da una parte

Ed

Il sig. _____, nato a _____, il _____,
e res.te in _____, Via _____, n. _____,
C.F.: _____, Ubicaz. C.da _____ tel. _____;
in seguito denominato Cliente

Dall'altra

Premesso

- che, la Ditta Bucaro Giuseppe & C. s.r.l. è titolare del pozzo di acqua sito in Altavilla Milicia, in Contrada Incaria foglio 16 part. 164;
- che, il prelevamento dell'acqua dal summenzionato pozzo è stata autorizzata giusta concessione regionale, Ufficio del Genio Civile di Palermo del 09/06/2004, U.O.B. "E" prot. 865/2004;
- che il Comune di Altavilla Milicia con deliberazione della Giunta Municipale n. 146 del 20/05/1994 ha approvato la perimetrazione operata in ottemperanza alla normativa relativa alla individuazione di una zona di rispetto a tutela del pozzo sito in C.da Incaria in agro di Altavilla Milicia;
- che, con successivo provvedimento del 07/10/1994 il Comune di Altavilla Milicia ha autorizzato la ditta Bucaro Giuseppe & C. s.r.l. ad utilizzare le acque edotte dal pozzo sito in C.da Incaria F.16, p.lla 164 del Comune suindicato per l'approvvigionamento idro-potabile del territorio extraurbano del Comune in questione. Inoltre il Gestore opera in linea con il Provvedimento del Genio Civile U.09 prot. N.47291 del 30/12/2014 ed ha ottenuto l'autorizzazione del Comune di Altavilla Milicia n.22908 del 12/12/2010 e n.21874 del 30/12/2014 per il pozzo sito ad Altavilla Milicia C.da Incaria F.16 part.33;
- che, l'acqua prelevata e le tubazioni vengono trimestralmente controllate e sottoposte ad analisi chimiche e batteriologiche;
- che, le tubazioni vengono giornalmente controllate e monitorate visivamente dall'esterno dai soggetti della società.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante della presente scrittura privata si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente contratto il Gestore si obbliga a fornire al Cliente il servizio idrico. **2.** Il Cliente si obbliga al pagamento delle tariffe vigenti per il servizio reso, nonché al pagamento di tutti gli oneri accessori connessi con la attivazione della fornitura o in generale, con l'esecuzione delle prestazioni da parte del Gestore. **3.** Il Cliente si obbliga espressamente ad avvalersi della somministrazione del servizio idrico per la tipologia di uso dichiarato alla stipula del contratto e dichiara di avere conoscenza delle qualità organolettiche dell'acqua, di averla trovata di suo gradimento e comunque conforme all'uso a cui la stessa è o sarà destinata.

ART. 2 – FORMAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

A seguito della presentazione della richiesta/proposta contrattuale da parte del Cliente al Gestore diretta alla stipulazione del contratto di somministrazione del servizio idrico, detto contratto potrà formarsi e perfezionarsi secondo le modalità ed i tempi indicati nella Carta dei Servizi.

ART. 3 – CONDIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE

1. L'acqua è somministrata agli immobili ubicati nelle zone servite dalla propria rete idrica mediante costruzione di una presa per ognuno o più di essi. **2.** Dopo un sopralluogo congiunto con il Cliente, il Gestore predispose un preventivo di spesa per la realizzazione dell'allacciamento, avente validità mensile. **3.** In seguito al versamento dell'importo preventivato, il Gestore esegue il lavoro nel rispetto degli standard di servizio adottati. **4.** Il contratto si perfeziona dal momento in cui l'opera di deviazione è eseguita ed è apposto l'apparecchio di misurazione dell'acqua erogata.

ART. 4 – RINUNCIA ALL'ALLACCIO – 1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente il Cliente rinuncia all'allacciamento, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito trattenendoli sulle somme dello stesso già versate. **2.** Se nel corso di esecuzione dei lavori il Gestore rinuncia a eseguire le opere di allacciamento per esigenze tecniche è tenuto a rimborsare integralmente al Cliente l'importo versato.

ART. 5 – CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO – 1. All'atto della sottoscrizione della richiesta di somministrazione del servizio idrico il Cliente versa una somma di € 1.000,00 a titolo di contributo di allacciamento. **2.** L'importo del contributo di allacciamento è soggetto a variazione in funzione della tipologia di utenza e del modulo contrattuale.

ART. 6 – TITOLARITA' DEL CONTRATTO – 1. La somministrazione dell'acqua è effettuata al Cliente proprietario dell'immobile cui l'utenza si riferisce. **2.** In caso di cessione in affitto o in qualsiasi altra forma, la titolarità è del Cliente proprietario il quale, pagherà la fornitura d'acqua.

ART. 7 – MODIFICHE NELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO – VOLTURA

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione delle attività, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, il Cliente rimane titolare del contratto fino al recesso o alla voltura del subentrante; il subentrante, dovrà pagare € 100,00. Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, viene richiesto dal Gestore al soggetto erede che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito eccetto i relativi bolli.

ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO – 1. Il contratto ha durata di un 1 anno e si rinnova automaticamente di anno in anno. **2.** Il recesso del contratto è esercitato dal Cliente mediante invio di comunicazione scritta mediante raccomandata A/R al Gestore il quale provvede alla rilevazione del consumo, alla chiusura del misuratore mediante dei sigilli e/o alla sua rimozione; il Cliente è tenuto al pagamento della restante parte consumata ove dovuta.

ART. 9 – MODIFICHE NELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO – 1. Il Gestore, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio erogato, potrà modificare le modalità di somministrazione dell'acqua. **2.** In tali casi comunicherà con congruo preavviso al Cliente sia le modalità che i tempi di entrata in vigore delle variazioni.

ART. 10 – DIVIETO DI SUBFORNITURE – 1. La somministrazione di acqua è concessa ad uso esclusivo del Cliente il quale non può a sua volta cederla a terzi mediante qualsivoglia titolo e forma. **2.** La violazione del suddetto divieto è per il Gestore motivo di risoluzione del contratto di somministrazione.

ART. 11 – INTERRUZIONE ED IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO - 1. Il Gestore si impegna ad assicurare la continuità del servizio di ore 10, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni, con una pressione di 0,2 bar a piano campagna ed una dotazione pro-capite di 150 lt nelle 24 ore fatti salvi i casi di forza maggiore e di interventi programmati di riparazione e manutenzione. **2.** Non è considerata interruzione del servizio la temporanea indisponibilità di acqua dovuta a turnazione. **3.** In tutti i casi di interruzione del servizio il Gestore provvede con sollecitudine a favorire il ripristino del servizio e ad avvisare tempestivamente il Cliente secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi. **4.** Qualora l'interruzione si protragga nel tempo il Gestore provvede ad attivare mezzi alternativi di fornitura. **5.** Tutte le utenze devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un autoclave, di un adeguato impianto di riserva di almeno 5 mc e valvola di non ritorno; le suddette spese sono a carico delle stesse come anche tutte quelle necessarie per ottenere l'erogazione dell'acqua. **6.** Il Gestore non è invece in alcun modo responsabile per l'interruzione dell'erogazione dell'acqua dipendente da fatto doloso e/o colposo di terzi e comunque per tutte quelle ipotesi che esulano dalla responsabilità diretta del Gestore.

ART. 12 – CONTROLLI – 1. Qualora il contatore sia posto in proprietà privata il Gestore ha facoltà di accedervi, previo assenso del titolare dello stesso, mediante proprio personale o altro personale da esso incaricato munito di tesserino di riconoscimento per effettuare le operazioni specificate alle lettere sottoindicate e comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento del servizio idrico, dalle vigenti disposizioni di legge e dei patti contrattuali:

a) letture del contatore; b) verifica dello stato di conservazione del gruppo di misurazione (valvola, sigilli etc.) finalizzata all'accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni; c) riparazione dei guasti o sostituzione del contatore; d) verifiche amministrative (es. uso dell'acqua coerente a quanto dichiarato nella richiesta di somministrazione, numero di unità immobiliari servite, etc.); e) verifica della assenza dei dispositivi di presa non registrati o non dotati di contatore. **2.** Qualora il cliente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede ad indicare per iscritto la data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio sopra descritte.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DEI CONSUMI – 1. La determinazione dei consumi avviene nel seguente modo : in presenza di contatore, sulla base della lettura prelevata dal personale del Gestore oppure comunicata dal Cliente dietro invito del Gestore. **2.** Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare l'accesso ai misuratori, qualora risultassero ubicati in proprietà privata, per il rilievo dei consumi da parte del personale del Gestore. **3.** La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ogni 6 mesi e comunque il Gestore può effettuare letture supplementari. **4.** La frequenza delle letture e/o autoletture può variare a seconda del consumo medio annuo e del calendario di fatturazione stabilito dal Gestore **5.** Laddove vi sia una mancata rilevazione dei consumi per causa imputabile al Cliente (ad esempio, mancata comunicazione della lettura, impedimento all'accesso del personale del Gestore per la lettura del contatore, manomissione del contatore) il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie annuali registrate dalla stessa utenza, dopo aver informato il Cliente dei tentativi di lettura non andati a buon fine. **6.** Se il contatore si guasta si procederà alla fatturazione forfettaria in base agli anni precedenti o al consumo pro-capite o alla media dei consumi.

ART. 14 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO – 1. Il corrispettivo del servizio di somministrazione d'acqua è costituito dalla tariffa di vendita, dalla quota di servizio e dalla imposta sul valore aggiunto. Le tariffe domestiche idropotabili extraurbane sono così distinte:

- o **la tariffa non residente** è da 0 a 100 mc € 1,70 al mc più IVA, oltre i 100 mc € 1,00 al mc più IVA;
- o **la tariffa di residenza** è da 0 a 200 mc € 1,00 al mc più IVA, oltre i 200 mc € 1,10 al mc più IVA;
- o **la tariffa condominiale** è di € 0,70 al mc più IVA.
- o **La quota fissa annuale dei residenti è di € 8, dei non residenti € 25.**
- o **UI1 indice di perequazione € 0,004 al mc**
- o **UI2 indice di perequazione € 0,009 al mc**
- o **UI3 indice di perequazione € 0,0179 al mc**
- o **UI4 indice di perequazione € 0,004 al mc**

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO – 1. La fattura relativa al servizio idrico è predisposta in modo chiaro e pensata per un'agevole lettura da parte del Cliente in particolare delle voci di costo.

2. La fattura contiene: a) l'importo complessivo e la data di scadenza; b) il servizio erogato ed il periodo di fatturazione; c) l'articolazione tariffaria; d) le modalità per contattare il servizio informazioni; e) ulteriori obblighi informativi previsti dalla Carta del Servizio. **3.** Il corrispettivo per il servizio idrico deve essere pagato per intero entro e non oltre la data di scadenza, come previsto dalla Direttiva UE2011/7/UE del 16/02/2011 e successivo DLGS N192/2012 del 09/11/12 della Comunità Europea dove ha stabilito che, tutte le transazioni economiche devono essere pagate inderogabilmente entro e non oltre i 30 gg data documento. Il pagamento può essere così effettuato:

- a) **su C.C.P. n. 14904908;**
- b) **Bonifico B. su Unicredit agenzia di Casteldaccia Cod. Iban: IT05I0200843230000300176905;**
- c) **Presso Tabaccherie autorizzate.**
- d) **Carta di credito/bancomat (senza spese);**
- e) **Assegni bancari/circolari.**

ART. 16 – DISCIPLINA DELLA MOROSITA' – 1. In caso di pagamento oltre il termine fissato nella fattura, il Gestore ha diritto all'applicazione di un interesse di mora e legale, calcolato su base annua, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, da calcolarsi sull'importo della fattura e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo pagamento. **2.** In caso di morosità oltre il trentesimo giorno dalla scadenza della fattura, il Gestore, previo avviso al Cliente con lettera raccomandata, può procedere alla sospensione o limitazione della somministrazione dell'acqua e alla chiusura/rimozione del contatore, non prima del ventesimo giorno successivo dalla data della lettera raccomandata. **3.** Per il ripristino dell'erogazione il Cliente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese sostenute dal Gestore per la riattivazione della fornitura, che avverrà entro il termine massimo posto dalla Carta dei Servizi.

ART. 17 – CORRISPETTIVI ACCESSORI – 1. Possono essere inseriti in fattura i corrispettivi per i servizi accessori forniti dal Gestore quali: a) spese amministrative (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto); b) arrotondamenti; c) interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture; d) importi per lavori richiesti dal Cliente (es. installazione o spostamento del contatore, allaccio, sopralluogo, verifica contatori); e) quote fisse annuali. **2.** Il Gestore assume l'obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa sulla fattura il dettaglio delle operazioni e il relativo importo da corrispondere.

ART. 18 – PRESSIONE DI ESERCIZIO DOTAZIONE E PORTATA – 1. Il valore minimo di carico idraulico garantito al Cliente è quello previsto dalla Carta dei Servizi, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contenute nella richiesta di somministrazione. **2.** I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dal Cliente debbono obbligatoriamente essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione. **3.** Le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno. **4.** La dotazione procapite e la portata minima garantita al punto di consegna sono quelli previsti dalla Carta dei Servizi, fermo restando gli obiettivi sulla qualità del servizio a breve e medio termine previsti nella stessa. **5.** Il Gestore si impegna ad analizzare trimestralmente a sue cure e spese, l'acqua prelevata e le tubazioni sottoponendole ad analisi chimiche e batteriologiche e ad un controllo visivo effettuato giornalmente.

ART. 19 – PUNTO DI CONSEGNA DELL’ACQUA – 1. Il punto di consegna della fornitura idrica è la bocca d’uscita del contatore. **2.** Nel caso in cui il contatore sia ubicato in proprietà privata il punto di consegna è fissato all’intersezione dell’impianto di derivazione con il limite dell’area di proprietà pubblica.

ART. 20 – IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE INTERNO – 1. Il complesso delle tubazioni e impianti posti a valle del punto di consegna sono considerati come impianto di distribuzione interno e, come tale, nella disponibilità e responsabilità del Cliente che dovrà provvedere alla relativa manutenzione.

2. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili commiste a sostanze estranee. **3.** Nel caso in cui un tratto di tubazione secondaria che giunge al Cliente sia stata realizzata da quest’ultimo, sarà suo compito averne cura in caso di eventuali guasti; ciò vale anche se tale tubazione è stata installata prima del contatore. **4.** La Società corrisponde solo della propria tubazione privata, per qualsiasi inadempimento della stessa.

ART. 21 – POSIZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA – 1. Gli apparecchi di misura sono installati al limite della proprietà privata, nel luogo e nella posizione ritenute più idonee dal Gestore.

2. Per i contatori installati all’interno di proprietà privata, il Gestore, previa comunicazione al Cliente in cui sono esposte le ragioni di natura tecnica e le modalità d’intervento, può spostare il contatore, a propria cura e spese fino al limite della proprietà privata, senza che il Cliente possa richiedere indennizzi di alcuna sorta. **3.** Lo spostamento del contatore, se richiesto dal Cliente, può essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta con oneri aggiuntivi per l’utente.

ART. 22 – REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DELLA RETE E OBBLIGO DI RISARCIRE IL DANNO – 1. La rete idrica e gli impianti connessi sono utilizzati dal Gestore per la somministrazione del servizio idrico alle comunità locali. **2.** La particolare natura del servizio pubblico prestato dal Gestore impone a chiunque sia allacciato alla rete di adottare regole generali di utilizzo ispirate a diligenza, perizia, prudenza, e rispetto delle norme sanitarie. **3.** La violazione di tali regole di condotta, nonché delle prescrizioni contenute nelle presenti condizioni generali di contratto nonché le disposizioni contenute nel Regolamento del servizio idrico, può causare situazioni di impedimento nella regolare erogazione del servizio idrico e/o danni al Gestore, alle utenze o a terzi. **4.** Salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del contratto di fornitura al ripristino e al risarcimento dell’eventuale danno causato al Gestore.

ART. 23 PERDITE OCCULTE 1. Il gestore nel caso in cui viene rilevata una perdita occulta adotta nei confronti dell’utente le tutele minime.

ART. 24 – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE – 1. Il Gestore promuove procedure di conciliazione quale mezzo di risoluzione alternativa delle eventuali controversie sorte con i Consumatori relative al servizio idrico. **2.** Il Foro competente a trattare eventuali controversie insorte tra il Cliente ed il Gestore è quello di Termini Imerese (PA).

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 1. Il trattamento dei dati personali è regolamentato a norma delle leggi 675/96, 196/2003 e dal nuovo regolamento UE 2016/679. Il Gestore richiede al Cliente i dati strettamente necessari alla stipulazione del contratto di somministrazione ed all’adempimento delle procedure correlate, per cui l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura.

2. Il cliente firmerà la *privacy*; qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i propri diritti nelle forme previste dalla suddetta normativa.

ART. 26 – NORMA DI RINVIO – 1. Per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato dalle presenti condizioni generali di contratto le Parti rinviano alle disposizioni contenute nel Regolamento del servizio idrico e nella Carta dei Servizi nonché alle disposizioni del codice civile.

Accettazione espressa dalle seguenti clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile:

Il cliente DICHIARA di ACCETTARE, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nelle condizioni generali di contratto per la somministrazione del servizio idrico: art. 1 oggetto del contratto art. 2 formazione e conclusione del contratto art. 3 condizioni per l'allacciamento alla rete art. 4 rinuncia all'allaccio art. 5 contributo di allacciamento art. 6 titolarità del contratto art. 7 modifiche nella titolarità del contratto - voltura art. 8 durata del contratto e facoltà di recesso art. 9 modifiche nella titolarità del contratto art.10 divieto di subforniture art.11 interruzione ed irregolarità del servizio art. 12 controlli art. 13 determinazione dei consumi art. 14 corrispettivo del servizio idrico art. 15 fatturazione e pagamento art. 16 disciplina della morosità art. 17 corrispettivi accessori art. 18 pressione di esercizio dotazione e portata art. 19 punto di consegna della acqua art. 20 impianto di distribuzione interno art. 21 posizione degli apparecchi di misura art. 22 regole generali di utilizzo della rete e obbligo di risarcire il danno art. 23 perdite occulte art. 24 procedure di conciliazione e foro competente art. 25 trattamento dei dati personali Art. 26 norma di rinvio.

Data

BUCARO G.PPE & C. S.R.L.
(BUCARO VINCENZO)

(FIRMA GESTORE)

(FIRMA CLIENTE)